

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 21 marzo 2022, n. 56

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) IDVIA_562, relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano avente capacità pari a 525 Smc/h equivalenti alimentato FORSU, sito nel comune di Laterza (TA) località "Madonna delle Grazie";
- un metanodotto al punto di consegna denominato "Allacciamento PROGEVA S.r.l. - Laterza PDC" DN 100 (4") - DP 75 bar;
- "Allacciamento PROGEVA S.r.l. - Laterza PDR" DN 100 (4") - DP 75 bar"; di proprietà della SNAM Rete Gas S.p.A. (Cod. Id. AU321_056 – autorizzato con D.D. n. 378 del 20/09/2021).

Società proponente Progeva S.r.l., con sede legale in Laterza (TA), alla Strada Comunale 14 – Madonna delle Grazie- Caione, P.IVA 05546620724.

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- **ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 bis del D.Lgs. 28 del 30/03/2011 e s.m.i.** l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione ed esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete **si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto;**
- l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 28 del 30/03/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" individua i principi generali volti a favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate sulla base di specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione;
- in generale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio

- delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con **R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”;**
 - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - **la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;**
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
 - l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
 - **con l’art.27 bis del D.L.gs.n.152/2006 e s.m.i. è stato introdotto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui“ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.**

Rilevato che:

- la società **Progeva S.r.l.**, con sede legale in **Laterza (TA)**, in **Strada Comunale 14 – Madonna delle Grazie-Caione**, Cod. Fisc. e P.IVA **05546620724**, nella persona della **sig.ra Miccolis Lella**, nata a (*omissis*) e residente in (*omissis*), nella sua qualità di legale rappresentante, con nota acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 5249 del 24/07/2020, presentava istanza telematica, sul sito www.sistema.puglia.it, di autorizzazione unica (ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e D.Lgs. 28/2011) alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano e compost di qualità tramite Digestione Anaerobica della FORSU localizzato in Laterza (TA), nonché delle opere ed infrastrutture connesse strettamente indispensabili. Contestualmente, con nota del 23/07/2020, acquisita al prot. n. 9007 del 27/07/2020 della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società istante

presentava istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione dell'”*Impianto di trattamento rifiuti – modifica Il stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, fg. 57 p.lle 239-252*”;

- la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 10829 del 16/09/2020, acquisita agli atti al prot. n. 6408 del 17/09/2020, procedeva alla “*Comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell’Autorità Competente e richiesta di verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata*”;

- successivamente, la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), in riscontro alla nota prot. n. 10829 del 16/09/2020 di “*Comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell’Autorità Competente e richiesta di verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata*”, effettuata la verifica formale sulla completezza dell’istanza, trasmetteva con nota prot. n. 7059 del 09/10/2020, preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza nei termini atti a garantire il rispetto dei termini perentori procedurali codificati dall’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Nell’ambito della suddetta nota rilevava, altresì, la carenza della documentazione rilevante ai fini AU sul portale ambientale della Regione Puglia, pertanto comunicava alla società istante la necessità di provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione allegata all’istanza di AU, già caricata sul portale www.sistema.puglia.it, nonché le integrazioni richieste con la suddetta nota, all’Autorità Competente per la pubblicazione sul portale Ambiente della Regione Puglia;

- il Proponente con nota pec del 26/11/2020 (acquisita al prot. n. 8500 del 27/11/2020) trasmetteva sul portale www.sistema.puglia.it la documentazione richiesta, con nota prot. n. 7059 del 09/10/2020, da codesta Sezione;

- successivamente il Servizio V.I.A. e V.Inc.A., con nota prot. n. 2177 del 16/02/2021 (acquisita al prot. n. 1551 del 16/02/2021) convocava la riunione della Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, al fine di provvedere alla “... *acquisizione per via telematica dei pareri/determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento di VIA ...*”, ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 per il giorno 03/03/2020;

- la Sezione Transizione Energetica, **al fine di fornire un contributo al procedimento de quo**, procedeva nuovamente alla verifica documentale inviata con la succitata pec del 26/11/2020 (acquisita al prot. n. 8500 del 27/11/2020) e sui documenti inoltrati tramite la procedura telematica del portale www.sistema.puglia.it, nonché sulla documentazione pubblicata sul portale Ambiente della Regione Puglia, dalla quale emergevano ulteriori anomalie formali. Pertanto, con nota prot. n. 2210 del 02/03/2021, la Sezione Transizione Energetica trasmetteva un ulteriore preavviso di improcedibilità, acquisito agli atti della riunione della Conferenza di Servizi del 03/03/2021 convocata dal Servizio V.I.A e V.Inc.A. della Regione Puglia con la summenzionata nota prot. n. 2177 del 16/02/2021 (acquisita al prot. n. 1551 del 16/02/2021);

- nell’ambito della succitata comunicazione, la Sezione scrivente informava l’Autorità Ambientale che ai sensi dell’art. 5, comma 18, della L.R. n. 25/2012 s.m.i., la Convocazione della Conferenza dei Servizi era subordinata alla produzione da parte del proponente, del “Piano economico e finanziario asseverato” di cui è stata richiesta predisposizione; e precisava che la Sezione Transizione Energetica avrebbe potuto esprimersi ai fini A.U. nel procedimento PAUR, di competenza di codesta Autorità ai sensi dell’art.27 bis del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., solo a valle del deposito della sopra citata documentazione propedeutica ai fini A.U.; e chiedeva inoltre **chiarimenti in merito alle modalità di connessione dell’impianto alla rete di distribuzione del gas**;

- la Società istante con nota pec del 28/05/2021 (acquisita al prot. n. 5822 del 31/05/2021) **trasmetteva, fra le altre, anche la documentazione integrativa richiesta dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 2210 del 02/03/2021**;

- la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 8895 del 08/06/2021 (acquisita al prot. n. 6237 del 11/06/2021) convocava ai sensi dell’art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la Conferenza di

Servizi in modalità sincrona per il giorno 06/07/2021. La Sezione Transizione Energetica, pertanto provvedeva ad una nuova verifica formale sulla documentazione trasmessa dalla società Progeva S.r.l. tramite la procedura telematica del portale www.sistema.puglia.it, nonché sulla documentazione pubblicata sul portale Ambiente della Regione Puglia; all'esito della verifica condotta dalla Sezione sulla succitata documentazione, questa Sezione comunicava la verifica positiva dei soliti requisiti tecnici necessari per l'ammissibilità dell'istanza. Al contempo rilevava, con riferimento alla documentazione di cui ai punti 4.3.17 e 4.318 della D.D. n. 1/2011 ovvero punto 2.2 lett. r) e s), che le fidejussioni di cui all'art. 4 lett. c) e d) della L.R. 31/2008 e s.m.i. dovranno avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j) delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/02/2010 e con le clausole contrattuali previste dal provvedimento di Autorizzazione Unica rilasciato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali laddove ne ricorressero le condizioni; conseguentemente, comunicava che non era possibile concludere la verifica dei requisiti amministrativi. Ancora, questa Sezione precisava che, in assenza della suddetta documentazione, non avrebbe potuto rilasciare il proprio contributo nell'ambito del procedimento in corso di svolgimento. Pertanto, con nota prot. n. 7335 del 06/07/2021 la Sezione scrivente trasmetteva il riscontro alla succitata nota prot. n. 8895 del 08/06/2021 (acquisita al prot. n. 6237 del 110/06/20121) di convocazione della Conferenza di Servizi succitata;

- sempre con la succitata nota prot. n. 7335 del 06/07/2021, la Sezione Transizione Energetica rilevava, con riferimento alle opere di connessione, che la società SNAM Rete Gas S.p.A. in data 25/03/2021 aveva presentato istanza ex artt. 52-quater e 52-sexies del D.P.R. 237/2001 di autorizzazione unica, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio dei metanodotti denominati "Allacciamento Progeva – Laterza (TA)- PDC" DN 100 (4")- 75 Bar, e "Allacciamento Progeva – Laterza (TA)- PDNR" DN 100 (4")- 75 Bar nel Comune di Laterza (TA) (Cod. AU327_042); per la quale la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 5717 del 19/04/2021 (acquisita al prot. n. 3940 del 19/04/2021) convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 22/07/2021. Alla luce di quanto sin qui esposto la Sezione scrivente precisava che il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. non avrebbe ricompreso, nel caso di specie, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere ed infrastrutture connesse al conferimento dell'energia prodotta (biometano) in quanto oggetto di un diverso procedimento autorizzativo;

- in seguito, la società Progeva S.r.l. con nota pec del 23/09/2021 (acquisita al prot. n. 9939 del 24/09/2021) trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 378 del 20/09/2021 con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali rilasciava l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio ex D.P.R. 327/2001, D.L. 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1-sexies, c. 5 D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 e D.G.R. n. 1446 del 08/07/2014 dei metanodotti denominati "Allacciamento Progeva – Laterza (TA) – PDC" DN 100 (4") e "Allacciamento Progeva – Laterza (TA) – PDR" DN (4") – 75 BAR nel Comune di Laterza (TA);

- successivamente, la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 14572 del 08/10/2021 (acquisita al prot. n. 10563 del 08/10/2021) informava gli Enti interessati dal procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che, con Determinazione Dirigenziale n. 340 del 30/07/2021, il Servizio V.I.A./V. Inc.A. rilasciava sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA (prot. n. 10313/2021), di tutti i pareri e contributi "… resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento di VIA, delle scansioni procedurali compendiate e per le motivazioni, considerazioni e valutazioni …" ivi riportate, giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, come riportate nell'Allegato 2 - "Quadro delle condizioni ambientali" del citato provvedimento; e contestualmente convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 19/10/2021; e contestualmente convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 19/10/2021;

- la Società istante con nota pec del 27/07/2021 (acquisita al prot. n. 8201 del 27/07/2021) trasmetteva il richiesto Piano Economico Finanziario asseverato da un istituto bancario e la dichiarazione di congruità dello stesso con il Quadro Economico. La Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), provvedeva nuovamente alla verifica della documentazione trasmessa con la succitata nota pec del 27/07/2021 dalla quale emergeva la generale conformità della documentazione prodotta, in quanto

asseverata da uno dei soggetti individuati dall'art. 5 c. 18 della L.R. 25/2012 e s.m.i.; al contempo rilevava il permanere dei rilievi già evidenziati con le precedenti note prot. n. 2210 del 02/03/2021 e prot. n. 7335 del 06/07/2021, inerenti ai punti 4.2.14, 4.2.15 e 4.3.16 della D.D. n. 1/2011, ovvero "Quadro Economico inerente il costo complessivo dell'intervento" costituito da "Quadro Economico per la Realizzazione" e del "Quadro Economico per la dismissione", rimarcando ancora come entrambi i predetti piani dovessero essere coerenti con i relativi computi metrici e tutta la suddetta documentazione dovesse essere redatta ai sensi del D.P.R. 207/2010. Pertanto, con nota prot. n. 10874 del 19/10/2021, la Sezione scrivente ribadiva di poter confermare la verifica positiva dei soliti requisiti tecnici necessari per l'ammissibilità dell'istanza, rinviando la verifica della completezza dei requisiti amministrativi successivamente al deposito della documentazione sopra citata;

- con la medesima nota prot. n. 10874 del 19/10/2021, la scrivente Sezione comunicava, la necessità che la società Progeva S.r.l. provvedesse ad aggiornare la documentazione progettuale, depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, allineandola con quella già presente sul portale ambientale consultabile tramite il collegamento ipertestuale ("link") comunicato dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con la sopracitata nota prot. n. 14572 del 08/10/2021 (acquisita al prot. n. 10563 del 08/10/2021);

- la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 15308 del 25/10/2021 (acquisita al prot. n. 11126 del 25/10/2021) trasmetteva il verbale della precedente seduta della Conferenza di Servizi del 19/10/2021 e convocava una nuova riunione per il giorno 02/11/2021. La seduta era infine aggiornata con l'impegno assunto dall'Autorità Procedente in ambito PAUR ad organizzare un tavolo tecnico e, con nota prot. n. 15860 del 04/11/2021 (acquisita al prot. n. 11519 del 05/11/2021), trasmetteva il verbale della succitata riunione del 02/11/2021 contestualmente convocando la nuova seduta per il giorno 23/11/2021. Nel corso della riunione il Servizio AIA/RIR esponeva i punti salienti del documento Tecnico dell'AIA, nonché gli elementi utili per aggiornare la documentazione tecnica da integrare. Con nota prot. n. 17281 del 26/11/2021, quindi, la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva il verbale della riunione svoltasi il giorno 23/11/2021 e contestualmente convocava una nuova riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 14/12/2021;

- la Società istante, con nota pec del 15/11/2021 (acquisita al prot. n. 12002 del 17/11/2021), trasmetteva "... *dichiarazione asseverata resa dal tecnico dott. geol. Marco di Lollo* ..." in riscontro alla quale la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) con la nota prot. n. 13061 del 14/12/2021, con riferimento all'ambito di applicazione del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ovvero D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., rilevava che i riferimenti normativi, posti a base della asseverazione succitata, facevano emergere come l'impianto di digestione anaerobica si configurasse quale impianto di produzione di energia rinnovabile assoggettato alla disciplina ex D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. ovvero D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.; pertanto ribadiva quanto già comunicato con le precedenti note prot. n. 2210 del 02/03/2021, prot. n. 7335 del 06/07/2021 e prot. n. 10874 del 19/10/2021, riferite ai punti 4.2.14, 4.2.15 e 4.3.16 della D.D. n. 1/2011, ovvero, rispettivamente, "Quadro Economico inerente il costo complessivo dell'intervento" costituito da "Quadro Economico per la Realizzazione" e del "Quadro Economico per la dismissione".

- successivamente la Sezione Transizione Energetica, in riscontro alla nota prot. n. 123 del 10/01/2022 (acquisita al prot. n. 121 del 11/01/2022) con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 19/01/2022, preso atto di quanto trasmesso dalla società Progeva S.r.l. con note pec del 11/01/2022 (acquisita al prot. n. 158 del 11/01/2022), pec del 12/01/2022 (acquisita al prot. n. 206 del 13/01/2022), e infine pec del 13/01/2022 (acquisita al prot. n. 250 del 14/01/2022) con le quali trasmetteva la documentazione di cui ai punti 2.2.a, 2.2.w e 2.2.q della D.G.R. 3029/2010, ovvero L.R. 31/2008 e s.m.i., comunicava, con nota prot. n. 365 del 19/01/2022, la conclusione favorevole della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi per l'ammissibilità dell'istanza in oggetto. Infine si precisava che, laddove in esito delle attività tecniche di competenza degli Enti interessati si fossero resi necessari aggiornamenti e/o integrazioni agli elaborati progettuali già depositati sul portale telematico www.sistema.puglia.it la Società istante avrebbe dovuto provvedere al contestuale aggiornamento della medesima documentazione ivi depositata;

- con la succitata nota prot. n. 365 del 19/01/2022 la scrivente Sezione comunicava all'Istante che, successivamente all'assolvimento di quanto di competenza dell'Autorità procedente in ambito PAUR, avrebbe dovuto provvedere al deposito della documentazione amministrativa propedeutica al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., nonché le copie del progetto definitivo adeguato agli esiti dei lavori condotti dall'Autorità Ambientale nel modulo procedimentale della Conferenza di Servizi;
 - successivamente la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 654 del 24/01/2022 (acquisita al prot. n. 584 del 24/01/2022) comunicava di aver provveduto alla pubblicazione del verbale della riunione della Conferenza di Servizi decisoria del 19/01/2022 sul Portale Ambientale della Regione Puglia all'indirizzo: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, con la quale comunicava la conclusione favorevole dei lavori della succitata seduta della Conferenza di Servizi, nonché dei contributi acquisiti agli atti del procedimento condotto ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare:
 - Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. n. 1563 del 03/02/2021;
 - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Servizio V.I.A. e V.Inc.A., D.D. n. 340 del 30/07/2021;
 - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 13927 del 12/10/2020;
 - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Urbanistica, acquisita al prot. n. 7048 del 09/06/2021;
 - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, acquisita al prot. n. 325 del 12/01/2021;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 30489 del 03/11/2021;
 - Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, prot. n. 5115 del 13/11/2020;
 - Comune di Laterza – Settore III – Lavori Pubblici, prot. n. 21020 del 19/10/2021;
 - ASL Taranto – Dipartimento di Prevenzione; prot. n. 150740 del 05/07/2021;
 - ASL Taranto – Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavori, prot. n. 199043 del 29/09/2021;
 - la società Progeva S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 1378 del 17/02/2022 provvedeva al deposito della documentazione di cui alla succitata nota prot. n. 365 del 19/01/2022 comprensiva delle dichiarazioni e asseverazioni necessarie. Inoltre, con nota pec del 10/02/2022 (acquisita al prot. n. 1214 del 11/02/2022) trasmetteva D.G.R. n. 72 del 07/02/2022 di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ex art. 91 N.T.A. del P.P.T.R, rilasciato in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime N.T.A.; e con ulteriore nota pec del 07/03/2022 (acquisita al prot. n. 1953 del 08/03/2022) trasmetteva la D.D. n. 65 del 25/02/2022 *“Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 07/07/2015 e s.m.i.”*;
 - infine, la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 3241 del 14/03/2022, con riferimento a *“... quanto disposto nella decisione motivata di Conferenza di Servizi del 19/01/2022, trasmessa con nota prot. uff. n. 654 del 24/01/2022 ...”* comunicava che:
 - con nota prot. n. 1331 del 10/02/2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Regionale di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in deroga n. 72 del 7/02/2022;
 - con nota prot. n. 2807 del 07/03/2022 il Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha trasmesso la Determinazione dirigenziale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 65 del 25/02/2022;
- e che *“... non risultano pervenuti riscontri dagli enti integrati nella nota prot. n. 365 del 19/01/2022 della Sezione Transizione Energetica ad eccezione della nota dell’**AERONAUTICA MILITARE Comando Scuole dell’A.M. / 3^a Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio - Sezione Servitù e Limitazioni** prot. n. 9131 del 22.02.2022 con la quale si riferisce che: «In esito a quanto comunicato con il foglio in riferimento, verificato che intervento in oggetto non interferisce con compendi militari di questa F.A. né con vincoli eventualmente*

imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010» ...".

Preso atto dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata nel procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmessi dall'Autorità Regionale competente al rilascio del P.A.U.R. e di seguito riportati:

➤ Ministero della Cultura – Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo - Taranto, prot. n. 4226 del 14/07/2021, con cui fatte salve le ulteriori verifiche da parte dell'Autorità competente, al fine di consentire di valutare la compatibilità dell'intervento di ampliamento con il paesaggio circostante, si chiede:

1) di rivedere il progetto, concentrando la riflessione progettuale su due temi:

- revisione del design del sistema di involucro delle volumetrie dei principali edifici che compongono l'impianto (esistente e da realizzare);
- design dell'intero sistema di definizione dei "bordi" del complesso e dei dispositivi di mitigazione ambientale/paesaggistica.

A tal fine si suggerisce l'introduzione di: a) parete ventilata costituita da un sistema di contenitori in cui mettere a dimora un'essenza erbacea, b) tetti giardino. Quale esempio si segnala il progetto dell'Arch. G. Vaccarini per la conversione di uno zuccherificio in stabilimento per la produzione di energia da biomasse, nel comune di Russi (Ravenna);

2) produrre un render foto - realistico che rappresenti il panorama comprendente l'area interessata dall'intervento (così come modificato nell'involucro e nel bordo) vista dalla strada statale 7.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO che

la Sezione Autorizzazioni Ambientali, Autorità procedente in ambito PAUR, con nota prot. n. 10829 del 19/07/2021 (acquisita al prot. n. 7849 del 20/07/2021) trasmetteva il verbale della riunione della Conferenza di Servizi del giorno 15/07/2021 allegando le note acquisite agli atti del procedimento di P.A.U.R.

Pertanto si rimette all'Autorità competente/procedente ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la verifica dell'assolvimento delle richieste di cui alla sopra citata nota prot. n. 4226 del 14/07/2021.

➤ Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. n. 1563 del 03/02/2021, con cui, visto il parere espresso dal responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi D.V.D. ing. Giampiero NINNI allegato e facente parte integrante del presente provvedimento; accertata la regolarità del procedimento amministrativo da parte del responsabile del Procedimento ex art.5 della legge n.241/90; si esprime, ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.P.R. n.151/2011, parere favorevole sul progetto.

Si fa presente che, prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a trasmettere la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**SCIA**), prevista al comma 1 dell'art.4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate dal Decreto Ministero dell'Interno 07/08/2012 "*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.*" corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con la quale il titolare dell'attività segnala l'inizio della stessa (*mod. PIN 2 -2018 SCIA*);
- un'asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato da questo Comando provinciale (*mod. PIN 2.1 – 2018 ASSEVERAZIONE*);
- le certificazioni e dichiarazioni riportate all'allegato II del D.M. 07/08/2012, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendi;

- Attestato di versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 139/2006.

La modulistica citata è reperibile sul sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it;

- Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Servizio VIA e VInCA, prot. n. 15308 del 25/10/2021, trasmette la D.D. n. 340 del 30/07/2021 con cui esprimeva “... sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA (prot. n. 10313/2021), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento di VIA, delle scansioni procedurali compendiate e per le motivazioni ...” ivi riportate, giudizio di compatibilità ambientale positivo con le prescrizioni di cui al citato Parere del Comitato VIA regionale prot. n. AOO_089_10313 del 07/07/2021 (allegato 1) e del Quadro delle condizioni Ambientali (Allegato 2); e subordinare l'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:
 - delle indicazioni, informazioni e specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
 - delle prescrizioni di VIA compendiate nell'Allegato 2 - “Quadro delle condizioni ambientali” del presente provvedimento;
- Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Servizio AIA - RIR, prot. n. 3241 del 14/03/2022, trasmette la D.D. n. 65 del 25/02/2022 con cui autorizzava ai sensi dell'art 29-nonies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica sostanziale del secondo stralcio già autorizzato con DD 14/2015 presso il sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie”, gestito PROGEVA s.r.l. stabilendo che:
 - devono essere rispettate tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel presente provvedimento ed allegato “Documento Tecnico”;
 - il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
 - che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
 - che la presente autorizzazione di aggiornamento, per modifica sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ha termine finale di validità coincidente con quella dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata;
 - che la presente autorizzazione di aggiornamento riguarda gli aspetti AIA relativi esclusivamente alla modifica oggetto di istanza e non anche all'intera installazione che, diversamente, dovrà essere oggetto di riesame nei termini indicati dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 1331 del 10/02/2021, con cui trasmette la Deliberazione della Giunta Regionale n. 72 del 07/02/2022, rilascia per le motivazioni riportate nel Parere Tecnico (allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli interventi relativi all' “Impianto di trattamento rifiuti – modifica II stralcio funzionale sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie, Fg 57 p.lle 239-252 - Proponente PROGEVA s.r.l.”, l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, con le seguenti prescrizioni:
 - siano attuate tutte le misure di mitigazione previste in progetto;
 - al fine di stabilire una maggiore integrazione visiva degli interventi al contesto esistente, le pareti esterne dei nuovi corpi di fabbrica siano trattate con coloritura bianca o con tonalità chiare;
 - al fine di mitigare l'impatto visivo delle nuove opere dalla SS7 individuata come strada a valenza paesaggistica dal PPTR, sia realizzata una cortina di verde lungo tutto il perimetro del lotto attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone come ad esempio il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*). Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come

ad esempio il Lentisco (*Pistacia Lentiscus*). Sono comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere;

- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione lavori Pubblici Struttura tecnica Provinciale TA, prot. n. 13927 del 12/10/2021, con cui esaminata la documentazione progettuale presente sul portale Ambientale della Regione Puglia, ritiene che l'intervento in oggetto non ricada in alcuno degli ambiti di tutela e di competenza dell'Autorità Idraulica regionale;
- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana – Servizio Riqualficazione Urbana e Programmazione Negoziata, prot. n. 7048 del 09/06/2021, con cui comunica, con riferimento agli interventi previsti in progetto, che non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente;
- Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Servizio Osservatorio Abusivismo ed Usi Civici, nota prot. n. 325 del 12/01/2021, con cui comunica che i terreni attualmente individuati catastalmente in agro di Laterza (TA) al Fg. 57 p.lle 239 - 252, che secondo quanto indicato nell'oggetto delle suddette note, appaiono interessati dal procedimento "de quo", non risultano gravati da Uso Civico;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 30489 del 03/11/2021, con cui comunica che preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale di questa autorità Distrettuale, l'area in cui sorge l'impianto non interferisce con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I.. Per quanto riguarda la gestione delle acque derivanti dal secondo stralcio funzionale si evince che i flussi idrici da gestire saranno essenzialmente di 3 tipi:
 - acque meteoriche;
 - le acque di processo;
 - le acque dei servizi igienici.

Le acque di prima pioggia, saranno sottoposte a grigliatura, dissabbiatura e contenimento in apposita vasca della capacità di 50 mc. Nelle 48 ore successive all'evento meteoriche le acque contenute nella vasca V3 vengono scaricate nel sistema idrico e convogliate verso la vasca 1*2 prima dell'avvio alla depurazione. Dopo la depurazione e prima dell'eventuale scarico in subirrigazione le acque vengono sottoposte a disoleazione. Le acque eccedenti la prima pioggia, ricadenti sulla viabilità, vengono anch'esse sottoposte a grigliatura e dissabbiatura e successivamente bypassate verso la disoleazione (WI) prima dello scarico in subirrigazione. Le acque ricadenti sulle coperture, vengono raccolte nella vasca (V4) da 50 mc e se in eccesso vengono avviate alla vasca I* 1 per il riutilizzo. Le acque di processo verranno convogliate verso la rete di raccolta esistente ed avviate verso la vasca 13 per il riutilizzo nella umidificazione miscela e qualora siano in eccesso verranno avviate ad impianti terzi con il CER 16.10.02.

Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea l'area di intervento ricade dell'acquifero carsico delle Murge, caratterizzato da una idrostruttura di elevata capacità e potenzialità idrica, anche se caratterizzata da una permeabilità d'insieme medio bassa. Dalla relazione idrologica e idraulica, presentata dalla parte proponente a firma del Dott. Geol Marco Di Lollo, si evince che in prossimità dell'area di studio passa l'isopieza 50 che, confrontata con la quota topografica dell'area 320 m. s.lm, restituisce una soggiacenza della falda stimata di circa 270 m dal piano campagna.

Si ritiene, pertanto, che il sistema di sub irrigazione negli strati più superficiali del terreno delle acque eccedenti la prima pioggia, opportunamente trattate, sia compatibile con la pianificazione di bacino e di distretto;

- Arpa Puglia – DAP di Taranto, prot. n. 1258 del 11/01/2022, con cui rimanda alla nota prot. n. 84578 del 14/12/2021 recante la valutazione del PMC rev.3 datato dicembre 2021 approvato con le seguenti prescrizioni:
 - pur dando atto che nel par. 4.1.1. del PMC-rev.3 il Gestore ribadisce che ritira e ritirerà i predetti codici EER 02.03.99, 02.06.99, 19.05.02, 19.06.04 e 19.06.06 solo se derivanti dalle attività specifiche ivi indicate, si rinnova l'invito ad AC, laddove non ne abbia già presso atto, di inserire nel

- provvedimento di PAUR la limitazione sulla provenienza di tali tipologie in ingresso, in continuità con quanto all'uopo previsto dall'AIA 2015;
- riguardo alla tabella C14.1 nel PMC-rev.3 il titolo della tabella è stato idoneamente integrato facendo riferimento ai rifiuti non pericolosi; La nota in calce alla tabella C14.1 del PMC risulta parzialmente adeguata; pertanto si chiede all'A.C. di indicare espressamente nel provvedimento da rilasciarsi che detta nota dovrà essere allineata rispetto a quanto previsto dalla norma a partire dal 1 gennaio 2024. Come noto, infatti I criteri di ammissibilità sono ora stabiliti direttamente dal D.Lgs. 36/2003 come modificato dal D.Lgs. 121/2020, il quale ha abrogato il DM 27 settembre 2010. Peraltro i limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a) dell'articolo 6 al DM 27/19/2010, continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024. Parallelamente i nuovi limiti per l'ammissibilità in discarica dei rifiuti non pericolosi [tabella 5, lettera h)] dell'Allegato 4 al D.Lgs. 36/03 si applicano dal 1 gennaio 2024;
 - risulta correttamente riportata nel PMC rev.3 la modalità di monitoraggio aria ambiente (rif. pagg. 26-27 di 54). Si rimanda inoltre alla prescrizione che l'A.C. inserirà nel documento tecnico del provvedimento A.I.A come stabilito nel Tavolo tecnico del 09/11/2021 (vedasi verbale punto g);
 - in merito al punto h) della nota ARPA Puglia prot. n.71743/2021 e a quanto richiesto anche nell'ambito del parere ARPA Puglia prot. n. 80087/20212 in assenza delle informazioni di dettaglio da parte del proponente circa le emissioni fuggitive (da valvole, flange, compressori, fine linea, etc) correlabili al sistema di upgrading del biogas, la scrivente Agenzia, ferme restando le valutazioni di codesta AC, ribadisce che qualora il proponente preveda la presenza dei citati componenti nell'ambito del sistema di upgrading del biogas, provveda a redigere ed attuare una apposita procedura/istruzione operativa per quanto concerne la metodologia e la frequenza dei controlli utili a garantire il monitoraggio delle possibili emissioni fuggitive;
 - per quanto concerne la richiesta della scrivente di cui al **punto j)** del parere Arpa Puglia prot. n. 71743/2021, ossia di inserire al **§ 4.1.5** del PMC delle prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera, così come modificate e riproposte nel parere ARPA Puglia prot. n. 80087/2021 alla luce di quanto riportato nel verbale relativo al *"Tavolo tecnico istruttorio"* del 09/11/20213, si rileva nell'ambito del paragrafo 4.1.5 del PMC rev.3 di dicembre 2021, l'assenza di alcune prescrizioni riportate nel parere sopra citato. Alla luce di quanto sopra riportato e al fine di completare il quadro prescrittivo originariamente proposto dalla scrivente Agenzia e condiviso nell'ambito del *"Tavolo tecnico istruttorio"* si chiede di integrare il § 4.1.5 del PMC rev.3 con le seguenti prescrizioni:
 - le misure di concentrazione di odore dovranno essere condotte a monte e a valle dei biofiltri, al fine di determinare l'efficienza di abbattimento dell'odore, in termini di unità olfattometriche;
 - le sezioni di campionamento dovranno essere posizionate secondo le norme UNI di riferimento [i.e. norma UNI EN 15259:2008 (sezione e sito di misura) ed UNI EN 16911:2013 (determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata)] e dovranno essere accessibili ed agibili nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
 - il proponente dovrà garantire nel tempo l'applicazione di efficaci misure tecniche e gestionali utili a prevenire o minimizzare la diffusione di polveri;
 - il proponente dovrà provvedere alla misura e registrazione delle singole portate di biogas inviate a ciascuna destinazione (produzione biometano, off-gas, combustione in torcia);
 - con riferimento all'impianto di upgrading biometano, il proponente dovrà dotarsi di apposita procedura/istruzione operativa per quanto concerne la tipologia, le modalità e le frequenze dei controlli/ispezioni utili a garantire l'efficienza delle unità di pretrattamento biogas;
 - il **§ 4.1.8.1** del PMC-rev.3 di dicembre 2021 risulta essere stato integrato, relativamente al digestato, riportando le seguenti informazioni aggiuntive: *"... Sul digestato in uscita dal digestore verranno effettuati, annualmente e ad ogni modifica del processo produttivo, dei controlli qualitativi per verificare la rispondenza ai criteri fissati dal Reg 2019/1009 relativamente al CMC 5 ed in particolare:*

- $IPA \leq 6 \text{ mg/kg}$;
- $OUR \leq 25 \text{ mmol O}_2/\text{kg SV/h}$ oppure $\text{biogas residuo} \leq 0,25 \text{ l biogas/g VS}$;
- Impurità ($> 2 \text{ mm}$) - $\leq 3 \text{ g/kg}$ ss impurità macroscopiche in vetro o metallo o plastiche ($> 2 \text{ mm}$) e $\leq 5 \text{ g/kg}$ (somma di vetro, metallo e plastiche).

Tenuto conto dei flussi di processo verrà garantita una ritenzione idraulica nel processo di digestione anaerobica superiore od uguale a 20 giorni. Dato il processo termofilo e garantito il raggiungimento di temperature di 55° nell'ingestato. Ai sensi del Regolamento 2019/1009UE art. 19 il CMC5 può cessare di essere un rifiuto se contenuto in un prodotto fertilizzante dell'UE conforme - Ovvero nel caso di specie un PFC3...".

Relativamente al numero di lotti nel par. 4.1.8.1 del PMC-rev.3 è indicato che "... la PROGEVA S.r.l. effettuerà a propria cura e spese, per ogni lotto di produzione (considerando i tempi di processo si stimano 4 lotti annui), quindi con cadenza circa trimestrale, analisi su campioni di fertilizzanti, mediante laboratori accreditati SINAL ...". In realtà il numero minimo di lotti di trattamento annuali dovrebbe essere proporzionale ai quantitativi di rifiuti trattati come previsto dal Reg. (UE) 2019/1009 e s.m.i., che stabilisce (Allegato IV, Parte II, Modulo D1) che il numero minimo di campioni da prelevare annualmente (= numero minimo di lotti) è pari a:

Input annuale (tonnellate)	Campioni/anno
≤ 3.000	1
3.001 – 10.000	2
10.001 – 20.000	3
20.001 – 40.000	4
40.001 – 60.000	5
60.001 – 80.000	6
80.001 – 100.000	7
100.001 – 120.000	8
120.001 – 140.000	9
140.001 – 160.000	10
160.001 – 180.000	11
> 180.000	12

Pertanto, il numero di campionamenti annuali proposto dal Gestore sia per l'ACM e l'ACF che per il digestato non risulta in linea con quanto previsto dal Regolamento UE 2019/1009 e s.m.i. Si conferma inoltre che, come già osservato nei precedenti pareri, nessuna informazione è stata riportata in merito alla descrizione, ai criteri, alle prescrizioni ed alla garanzia di qualità del processo di produzione, ecc. relative alle Categorie di materiali costituenti (CMC 5 per il digestato), di cui i prodotti fertilizzanti dell'UE devono essere "esclusivamente" composti, secondo l'Allegato II al Reg. UE 2019/1009 e ss.mm.ii.

Conseguentemente la scrivente Agenzia rinnova all'A.C. la richiesta, già avanzata nel parere ARPA prot. 80087/21, di prescrivere nel Documento Tecnico parte integrante del provvedimento autorizzativo da rilasciarsi il rispetto di tutti i requisiti stabiliti dal Reg.UE 2019/1009 e smi per il digestato;

- il Gestore già nel PMC rev.2 di novembre 2021 **al § 7.2.2** aveva integrato la seguente voce "Indicazione dell'operazione di recupero o smaltimento prevista per i rifiuti prodotti e relativo destino"⁴; si rinnova all'A.C. la richiesta di inserire specifica prescrizione nel provvedimento da rilasciarsi, affinché il gestore riporti in detta sede le informazioni sul destino effettivo dei rifiuti prodotti dall'installazione, indicando non solo i quantitativi e le ragioni sociali (e sedi) degli impianti di destino, ma anche le relative specifiche operazioni di recupero "R" o smaltimento "D";
- il Gestore ha integrato nel PMC-rev.3 di dic. 2021 il **cap. 13** dedicato ai prodotti e agli End of Waste generati dal ciclo produttivo; non ha invece proposto alcun indicatore a riguardo. Si ribadisce,

conseguentemente, l'invito all'A.C. ad inserire nel provvedimento di PAUR apposita prescrizione (specificando che degli indicatori individuati dovranno scontare comunque la valutazione dell'Agenzia);

- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, prot. n. 5115 del 13/11/2020, con cui comunica che dalla visione degli elaborati grafici è risultato che i lavori di cui in oggetto non interferiscono con opere gestite da questo Ente;
- Comune di Laterza – Settore III – Lavori Pubblici e Urbanistica, prot. n. 21020 del 19/10/2021, con cui esprime parere favorevole dal punto di vista strettamente urbanistico, con salvezza di ogni parere, nulla osta e/o autorizzazione nonché di eventuali ulteriori pareri, autorizzazioni, permessi comunque denominati da parte di quegli Enti preposti alla tutela di altri vicoli e/o autorizzazioni, comunali e regionali, considerando la caratteristica interterritoriale dell'intervento proposto;
- Comune di Modugno - Servizio 4 – Assetto del Territorio, prot. n. 17783 del 10/05/2021, con cui fatte salve le motivazioni ed autorizzazioni in capo agli enti coinvolti, si rilascia parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - sia inoltrato al Comune di Laterza, prima dell'inizio lavori, idoneo titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento in oggetto, previo pagamento degli oneri concessori dovuti, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/01;
 - sia fatta espressa menzione, da parte dell'Autorità Competente, nel rilascio del provvedimento autorizzativo, della deroga al rilascio delle aree a standards nella misura non inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti, come previsto dalla rt. 5 del D.M. 1444/68..

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue

CONSIDERATO che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali è titolare del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 8-bis del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., come da ultimo innovato dall'art. 24 del D.Lgs. 199/2021, prevede che *"... per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti inclusa l'immissione del biometano in rete ..."* si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. Nel caso di specie si applicano le previsioni di cui all'art. 5 del citato D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., ovvero art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. quale atto autonomo di un procedimento per il quale è amministrazione procedente, per quegli impianti non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero quale atto confluyente nell'ambito dei procedimenti ex art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ai sensi e per gli effetti del succitato art. 12 c. 4 del D.Lgs. 387/2003 il provvedimento di Autorizzazione Unica *"... costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato ..."*;
- inoltre al punto 8.1 del D.M. 10/09/2010 *"Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti i produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi"*, chiarisce che *"... fermi restando gli adempimenti fiscali previsti dalle vigenti norme, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 lett. e) del D.P.R. 380 del 2001, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia ..."*.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ribadisce che non sono dovuti i Costi di Costruzione.

- Aeronautica Militare – III Regione Aerea, prot. n. 9131 del 22/02/2022, con cui comunica esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto ai sensi dell'art. 334, comma 1 del D.Lgs. 66/2010, avendo verificato che l'intervento in oggetto non interferisce con compendi militari di questa FA né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela;
- ASL Taranto – Dipartimento di Prevenzione – S.I.S.P., prot. n. 150740 del 05/07/2021, con cui esprime comunque parere di Competenza dal punto di vista igienico – sanitario favorevole, rilasciato sulla base dell'esame degli atti pervenuti, e subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni degli altri Enti/ Servizi competenti in materia;

- ASL Taranto – Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, prot. n. 199043 del 29/09/2021, con cui esprime parere favorevole, a condizione che, all'avvio delle attività:
 - si proceda alla valutazione specifica di tutti i rischi individuati per la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati;
 - dovrà essere garantito il rispetto dei limiti degli inquinanti di processo che, a qualunque titolo prodotti, possono rivelarsi nocivi per la salute dei lavoratori esposti; a tal fine la Società proponente dovrà effettuare un monitoraggio ambientale periodico, e se del caso biologico, mirato alla determinazione su matrice aerea e/o biologica della concentrazione degli agenti chimici sopra richiamati, con particolare riferimento a quelli per i quali sono stati individuati specifici valori limite di esposizione professionale nel D.Lgs. 81/08 (Allegati XXXVIII, XXXIX, XL);
 - in caso di superamento dei suddetti limiti, vengano adottate tutte le misure previste dalla normativa vigente, nella tutela della salvaguardia e della sicurezza dei lavoratori;;
 - vengano adottate tutte le misure di prevenzione e protezione contro il rischio da esposizione al rumore negli ambienti di lavoro, di cui al capo II del D.Lgs. 81/08;
 - sia data attuazione ad ogni altra misura di prevenzione a protezione per i lavoratori che si dovesse rendere necessaria in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08;
 - si proceda alla notifica di cui all'art. 67 del D.Lgs. 81/08.Si prescrive, infine, che sia data formale comunicazione a quest'Ufficio dell'inizio dei lavori almeno quindici giorni prima dell'avvio degli stessi.

Tenuto conto che:

- Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità; considerato che la società Progeva S.r.l. è titolare dell'area di impianto e che la presente autorizzazione non ricomprende l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere ed infrastrutture connesse al conferimento dell'energia prodotta (biometano) in quanto oggetto di un diverso procedimento autorizzativo; pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, non ha proceduto alla "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

Verificato che:

- con l'introduzione dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la VIA non può essere in alcun modo resa al di fuori del PAUR e che, lo stesso provvedimento di AU deve necessariamente confluire nel PAUR;
- in conformità all'art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- il progetto in questione ha ottenuto i pareri favorevoli, sia pure in virtù di silenzio assenso, di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento che ne hanno valutato gli aspetti, per i profili di rispettiva competenza, anche con riferimento alla sicurezza e alla tutela ambientale e paesaggistica.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;

- la Regione Puglia – Servizio Autorità Ambientali, in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR, ha concluso favorevolmente i lavori della Conferenza di Servizi in data 19/01/2022;
- la Regione Puglia – Servizio VIA e VInCA, con nota prot. n. 15308 del 25/10/2021, trasmetteva la D.D. n. 340 del 30/07/2021 con cui esprimeva giudizio di compatibilità ambientale positivo con le prescrizioni ivi riportate facenti parte integrante sostanziale del presente provvedimento;
- la Regione Puglia – Servizi AIA/RIR, con nota prot. n. 3241 del 14/03/2022, trasmetteva la D.D. n. 65 del 25/02/2022 con cui autorizzava ai sensi dell'art 29-nonies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica sostanziale del secondo stralcio già autorizzato con DD 14/2015 presso il sito in agro di Laterza, loc. Madonna delle Grazie”, con le prescrizioni vivi riportate facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- la Regione Puglia – Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, in qualità di Ente titolato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6 e art.7 della LR 20/2009, con nota prot. n. 1331 del 10/02/2021 dopo la conclusione favorevole dei lavori della Conferenza di Servizi del 19/01/2022, trasmetteva la D.G.R. n. 72 del 07/02/2022 di “Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, art. 91 NTA PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA” con prescrizioni;
- con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari di cui alla nota prot. n. 1429 del 04/04/2013 del Ministero Sviluppo Economico – Ufficio U.N.M.I.G., la società Progeva S.r.l. in fase di integrazione della documentazione tecnica - progettuale provvedeva al deposito, sul portale www.sistema.puglia.it, della prevista dichiarazione di insussistenza di interferenze con aree e manufatti di interesse della sezione U.N.M.I.G.;
- con riferimento alla verifica della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, di cui ai sensi dell'art. 709 del c. 2 del Codice della Navigazione Aerea, la società Progeva S.r.l. in fase di integrazione della documentazione tecnica - progettuale provvedeva al deposito, sul portale www.sistema.puglia.it, della prevista verifica della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea di cui al succitato Codice;
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali nella sesta riunione della Conferenza di Servizi del 19/01/2022, dichiarava “... di poter concludere favorevolmente i propri lavori ...” ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Progeva S.r.l. ha provveduto al deposito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 01/06/2020, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR, ha concluso favorevolmente la Conferenza di Servizi in data 19/01/2022;
- per quanto innanzi esposto, prendendo atto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti e valutati dall'Autorità Procedente nell'ambito della Conferenza di Servizi svoltasi nel procedimento di PAUR, ai sensi dell'art 27 bis del D.Lgs. n.152/2006, incardinato presso la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 365 del 19 gennaio 2022 la Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, riteneva di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza regionale e invitava la società Progeva S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 17/02/2022 e acquisita al prot. n. 1378 di pari data, trasmetteva:
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi avviata dalla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR ai sensi dell'art 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, riportante su tutti i frontespizi

degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*, detti frontespizi vanno firmati in originale dal tecnico e dall’istante, precisando che il progetto dovrà essere sottoscritto, oltre che dal Dirigente della Sezione Transizione Energetica anche da parte del Dirigente della Autorità Ambientale competente per il PAUR.

Con riferimento quest’ultimo punto, si precisa che il Presidente della Conferenza di Servizi dichiarava nella riunione del 19/01/2022 che *“... non sottoscriverà nessuna copia afferente all’AU ex 387 ma che ne garantirà l’acquisizione ai fini del rilascio del PAUR ...”*;

- ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo (PAUR) e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti nell’ambito del procedimento condotto dalla Città Metropolitana di Bari;
 - ✓ un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata;
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
 - ✓ attestazione di pagamento dell’onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”;
 - ✓ n. 12 marche da bollo da 16 € (euro) per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo, al momento della sottoscrizione dello stesso;
- preso atto della con nota prot. n. 365 del 19 gennaio 2022 la Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, riteneva di poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, nell’ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza regionale, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano avente capacità pari a 525 Smc/h equivalenti alimentato FORSU, sito nel comune di Laterza (TA) località *“Madonna delle Grazie”*;
 - un metanodotto al punto di consegna denominato *“Allacciamento PROGEVA S.r.l. - Laterza PDC”* DN 100 (4”) - DP 75 bar;
 - *“Allacciamento PROGEVA S.r.l. - Laterza PDR”* DN 100 (4”) - DP 75 bar”;
- di proprietà della SNAM Rete Gas S.p.A. già autorizzato con D.D. n. 378 del 20/09/2021;

- in data 17/02/2022 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Progeva S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 17/02/2022 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 024172;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0012882 del 03/03/2022;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di poter adottare la determinazione di Autorizzazione Unica che dovrà essere recepita, ai fini della sua efficacia, all'interno del PAUR a cura della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali.

La società Progeva S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di biometano e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la società Progeva S.r.l. deve presentare alla Sezione scrivente e all'Autorità Ambientale competente, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché, il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,

a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 17/02/2022 dalla società Progeva S.r.l.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 365 del 19 gennaio 2022 la Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, riteneva di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico

Regionale (PAUR) di competenza regionale, come riportata nelle premesse, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica.

ART. 2)

Preso atto della nota prot. n. 365 del 19 gennaio 2022 la Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, riteneva di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) incardinato presso la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, si provvede al rilascio, alla società Progeva S.r.l. - con sede legale in Laterza (TA), alla via Strada Comunale Madonna delle Grazie - Caione – P.IVA 05546620724 e C.F. 05546620724, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., art. 8-bis del D.Lgs. 28 del 03/03/2011 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano avente capacità pari a 525 Smc/h equivalenti alimentato FORSU, sito nel comune di Laterza (TA) località "Madonna delle Grazie";
- un metanodotto al punto di consegna denominato "Allacciamento PROGEVA S.r.l. - Laterza PDC" DN 100 (4") - DP 75 bar;
- "Allacciamento PROGEVA S.r.l. - Laterza PDR" DN 100 (4") - DP 75 bar"; di proprietà della SNAM Rete Gas S.p.A. già autorizzato con D.D. n. 378 del 20/09/2021.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza convocata nell'ambito del procedimento ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, fermo restando ai fini dell'efficacia il suo recepimento all'interno del PAUR di cui sarà parte integrante e sostanziale.

ART. 4)

La società Progeva S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile di tipo biogas da digestione anaerobica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi convocata nell'ambito del procedimento ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

di dichiarare, a norma dell'art.12 c.1 del D Lgs 387/2003, le opere per la realizzazione dell'impianto oggetto del presente provvedimento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 654 del 24/01/2022, di trasmissione del Verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 19/01/2022.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione

Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile di tipo biogas da digestione anaerobica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile di tipo biogas da digestione anaerobica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque

assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Transizione Energetica provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 27 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o Comune di Laterza (TA)
 - o alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - o alla Società Progeva S.r.l. a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente di Servizio
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione
Angela Cistulli